

DELIBERA N. 23

**XXX / FASTWEB SPA
(GU14/652608/2023)**

Il Corecom Abruzzo

NELLA riunione del Corecom Abruzzo del 31/05/2024;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*”, come modificato dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 358/22/CONS;

VISTA la L.R. 24 agosto 2001 n. 45, istitutiva del Co.Re.Com Abruzzo;

VISTA la delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022 recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza*

delle Regioni e Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai comitati regionali per le comunicazioni”;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritta in data 31/03/2023 tra il Presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, il Presidente della Giunta regionale ed il Presidente del Corecom Abruzzo;

VISTA l'istanza di XXX del 23/12/2023 acquisita in pari data con protocollo n. 0330111;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante, per il tramite della D.ssa XXX, contesta quanto di seguito: *“Il signor XXX, in data 23/12/2019 ha inviato la disdetta del contratto con codice cliente XXX a mezzo raccomandata A/R. La fatturazione è continuata con i relativi prelievi sul c/c fino al 25/11/2023, nonostante i solleciti al servizio clienti.”.*

In base a tali premesse, l'istante chiede:

- i. la chiusura del contratto in esenzione spese
- ii. lo storno dell'eventuale insoluto con il ritiro della pratica di recupero crediti e la cancellazione dal SIMOITEL
- iii. la restituzione delle somme versate e non dovute successive alla disdetta
- iv. l'indennizzo per mancata risposta ai reclami/segnalazioni effettuate e per tutti i disservizi ravvisati nel caso descritto ai sensi delle delibere AGCOM
- v. indennizzo ex art. 292 della legge 160 del 27/12/2019 (legge di bilancio 2020)

L'istante allega:

- copia della disdetta e della ricevuta di ritorno
- copia della fattura in scadenza al 25/11/2023 di € 30,97 contenente i costi di dismissione
- estratto conto dal 02/01/2018 al 07/11/2023

2. La posizione dell'operatore

L'operatore nei propri scritti difensivi osserva: *“Con il presente atto la Fastweb S.p.A., contesta specificatamente ex art. 115 c.p.c. tutti i fatti storici addotti da controparte, in quanto inveritieri e non provati, per le ragioni che seguono. L'utente asserisce di aver inviato una raccomandata di disdetta nel mese di dicembre 2019: in merito a tale affermazione occorre precisare, con assoluta certezza, che la stessa non risulta essere mai pervenuta alla Fastweb e contesta formalmente l'autenticità del documento prodotto da controparte che appare un'evidente opera di contraffazione. Tale categorica affermazione è corroborata dalle seguenti considerazioni e verifiche. Innanzitutto va osservato che la cartolina di ricevimento reca delle inspiegabili sovraiscrizioni nella parte in cui vi è la stampa operata dall'ufficio postale accettante; ad ogni modo attesterebbe che l'invio sia stato effettuato dall'ufficio postale di Chieti Stazione benché l'utente abiti nel pieno centro di Pescara. In secondo luogo: va osservata la diversità di scrittura tra il “fronte” ed il “retro” della cartolina di consegna della raccomandata. Appare diversa tanto la grafia quanto il tratto e perdipiù la grafia della cartolina di invio è molto simile a quella presente sul mandato. Tale evidenza lascia presupporre che sia stato prodotto un “fronte” ed un “retro” non appartenenti alla medesima cartolina (ma tale supposizione potrà essere facilmente smentita da controparte con l'esibizione in originale del predetto documento). Ma soprattutto – ed è questo che dimostra scientificamente che la “disdetta” prodotta da controparte è falsa – preme evidenziare che la firma apposta sulla disdetta è perfettamente sovrapponibile con la prima firma contenuta nella delega/mandato rilasciata dall'utente al legale di fiducia. Si noti, al riguardo le identiche particolarità che caratterizzano le due firme quali: i puntini sopra le “i” (il secondo dei quali sbavato in entrambi i documenti), la forma delle “M” e della “P”, il fatto che entrambe le firme siano apposte al di sopra di una riga dalle dimensioni identiche, il fatto che il tratto finale della “i” di “XXX” si appoggi sul limite della riga sottostante senza incrociarsi. A fugare ogni dubbio è intervenuto un esperimento in cui*

*si è cimentato lo scrivente difensore: si è, infatti, provveduto a stampare i due file (ingrandendo la stampa della disdetta al 124% per rendere i due documenti delle stesse dimensioni) e a sovrapporre controluce le due firme e verificare che tutti i tratti, nessuno escluso, si sovrappongono perfettamente. Se ne deduce che le due firme sono inequivocabilmente frutto di una semplice operazione di copia/incolla dell'immagine. In sostanza: l'autore della falsificazione, ha aperto il file in .pdf del mandato, utilizzando il tasto sinistro del mouse, ha selezionato la parte in cui è presente la firma in esame, con il tasto destro ha poi selezionato "copia immagine" e l'ha infine incollata nella giusta posizione all'interno del file in .pdf della disdetta appositamente redatta e trasformata in immagine. Tra l'altro, l'operazione appena descritta è testimoniata anche dal fatto che la "P" di "XXX" presente sulla disdetta mostra un taglio in alto: determinato dal fatto che al momento di "copiare" con il tasto destro del mouse la firma dalla delega (per poi incollarla sulla lettera di disdetta) l'autore della contraffazione ha dovuto fare in modo di non catturare all'interno dell'immagine la scritta "firma" ivi presente. Ovviamente tale iniziativa, illecita e moralmente gravissima, assorbe il merito della vicenda ed impone l'adozione degli opportuni provvedimenti nei confronti dell'avv. XXX e/o della dott.ssa XXX: unici possibili autori di tale opera di mistificazione e rispetto ai quali lo scrivente Avv. XXX procederà a prendere le adeguate iniziative presso gli organi giudiziari e disciplinari competenti. *** ** Per tali gravi motivazioni la Fastweb, nel chiedere sin da ora il rigetto dell'istanza, chiede l'immediata sospensione del presente procedimento e l'invio dell'intero fascicolo agli organi competenti che il Corecom Abruzzo vorrà investire per l'esame della vicenda e per le conseguenti determinazioni."*

3. Le repliche dell'operatore

A fronte del mancato deposito di controdeduzioni da parte dell'istante, l'operatore, entro il termine previsto dall'art. 16, c. 2 del vigente Regolamento di procedura delle controversie di cui alla Del. 203/18/CONS e ss.mm.ii., in data 28/02/2024 ha depositato una memoria di replica nella quale ha dichiarato: "*Premesso che: 1. Con formulario GU14 il sig. XXX, con l'assistenza difensiva dell'Avv. XXX e della dott.ssa XXX, ha attivato presso l'Intestato Corecom Abruzzo, procedura di definizione ex art. 14 e ss allegato A alla Delibera 353/19/CONS, lamentando di aver inviato all'operatore una disdetta nel mese di dicembre del 2019 e producendone copia. 2. Con memorie difensive ex art. 16 comma 2 del predetto regolamento il sottoscritto legale della Fastweb S.p.A., ha contestato le avverse richieste e, con particolare riferimento alla disdetta prodotta da controparte, ne ha denunciato la falsità materiale*

illustrando le ragioni che depongono per la certa contraffazione del documento in parola. 3. A fronte di tali affermazioni – oggettivamente gravi in quanto rivolte anche e soprattutto ai difensori dell’attore – controparte non ha avuto alcuna reazione. 4. Dovendosi interpretare tale silenzio come scelta confessoria per facta concludentia, lo scrivente professionista ritiene opportuno replicare a tale strategia difensiva (probabilmente l’unica percorribile per non aggravare la situazione) depositando un elaborato peritale a firma del perito grafologo Dott. XXX il quale conferma, con il suo autorevole parere tecnico, la contraffazione sia della lettera di disdetta che della cartolina di ritorno. Alla luce di tale integrazione, che non solo rafforza sul piano probatorio quanto affermato dallo scrivente legale nella sua precedente memoria difensiva, ma pone l’Avv. XXX e la Dott.ssa XXX di fronte a gravi responsabilità penali amministrative e deontologiche (per l’accertamento delle quali verranno interessati i diversi organi competenti), si insiste affinché (anche) il Corecom adito segnali all’Agcom l’occorso, adottando i provvedimenti del caso.”.

In fase di replica, l’operatore deposita:

- perizia sottoscritta dal Dott. XXX
- “disdetta” depositata dai difensori dell’utente e direttamente estratta dal fascicolo documentale del portale Conciliaweb.

4. Le controdeduzioni dell’istante

A seguito del deposito delle repliche del gestore, in pari data l’istante deposita le proprie controdeduzioni nelle quali dichiara: *“Le memorie presentate sono irricevibili in quanto presentate il 12/02/2024 alle ore 9:15, oltre il termine dei 45 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento (28/12/2023), ma comunque nel caso in cui il Corecom le accogliesse si replica come segue: - il signor XXX in data 23/12/2019 ha inviato la disdetta a mezzo raccomandata A/R, ricevuta dall’operatore in data 30/12/2019, come si evince dalla cartolina di ritorno regolarmente firmata; - il gestore non ha cessato l’illegittima fatturazione ed i relativi prelievi, nè prova del traffico nel periodo successivo alla disdetta, in modo da giustificare la richiesta di pagamento e l’emissione di fatture; - non esiste una competenza territoriale nell’invio di una raccomandata A/R; - per tutto il resto contestato nelle memorie, si ritengono infondate le accuse della controparte che ipotizza falsificazioni e mistificazioni senza conoscere le abitudini di vita del signor XXX; - la prova inequivocabile della ricezione della raccomandata è il timbro postale e la firma apposte in data 30/12/2019 dall’addetto Fastweb; - configurandosi una*

fatturazione illegittima si chiede l'indennizzo previsto dall'art. 292 della legge 160 del 27/12/2019 (legge di bilancio 2020), viste le precedenti pronunce di codesto Corecom (delibera 20 del 22/07/2022- delibera 8 del 05/04/2023 e delibera 10 del 26/04/2023) che disciplinano fattispecie analoghe. Alla luce di quanto esposto si torna a chiedere quanto già formulato nel GU14 rigettando in pieno le memorie fornite dall'operatore Fastweb.”.

5. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste di parte istante non possono trovare accoglimento per le ragioni di seguito rappresentate.

La controversia verte sulla fatturazione emessa dal gestore sino al 25/11/2023, nonostante la disdetta del contratto inviata con raccomandata A/R in data 23/12/2019.

Per tale ragione la parte istante chiede: la chiusura del contratto in esenzione spese; lo storno dell'insoluto; il ritiro della pratica di recupero crediti e la cancellazione dal Simoitel; il rimborso di quanto indebitamente pagato; l'indennizzo per mancata risposta ai reclami e l'indennizzo per fatturazione illegittima ai sensi dell'art.1, c. 292 della Legge di bilancio 2020.

Unitamente all'istanza di definizione *de qua*, l'istante deposita in atti: la disdetta e la relativa ricevuta di ricevimento della raccomandata del 23/12/2019; la fattura di chiusura avente scadenza al 25/11/2023 di € 30,97 e l'estratto conto degli addebiti automatici eseguiti da Fastweb dal 04/01/2018 al 25/10/2023.

Sulla scorta di quanto dichiarato e depositato in atti, pertanto, l'istante lamenta l'indebita fatturazione da parte di Fastweb successiva alla disdetta inviata il 23/12/2019, emessa dall'inizio del 2020 al volgere del 2023.

Al riguardo, in atti Fastweb orienta interamente la propria difesa sulla base della contestazione integrale sia della versione dei fatti addotta dall'istante, sia della veridicità della raccomandata depositata in atti, negando categoricamente di averla mai ricevuta e sollevando dubbi in ordine alla relativa autenticità. Fastweb, in particolare, ritiene siano state volutamente operate delle contraffazioni sotto i seguenti salienti aspetti:

1. relativamente alla cartolina di ricevimento, in quanto la stessa *“reca inspiegabili sovrascrizioni nella parte in cui vi è la stampa operata dall'ufficio postale accettante”*;
2. per *“la diversità di scrittura tra il “fronte” ed il “retro” della cartolina di consegna della raccomandata. Appare diversa tanto la grafia quanto il tratto e perdipiù la grafia della cartolina di invio è molto simile a quella presente sul*

mandato. Tale evidenza lascia presupporre che sia stato prodotto un “fronte” ed un “retro” non appartenenti alla medesima cartolina (ma tale supposizione potrà essere facilmente smentita da controparte con l’esibizione in originale del predetto documento)”;

3. *“la firma apposta sulla disdetta è perfettamente sovrapponibile con la prima firma contenuta nella delega/mandato rilasciata dall’utente al legale di fiducia. Si noti, al riguardo le identiche particolarità che caratterizzano le due firme quali: i puntini sopra le “i” (il secondo dei quali sbavato in entrambi i documenti), la forma delle “M” e della “P”, il fatto che entrambe le firme siano apposte al di sopra di una riga dalle dimensioni identiche, il fatto che il tratto finale della “i” di “XXX” si appoggi sul limite della riga sottostante senza incrociarsi.”.*

A dimostrazione di quanto asserito, l’operatore riferisce di aver eseguito un esperimento consistito: nell’avvenuta stampa dei due file contenenti la firma del sig. XXX (mandato al soggetto accreditato e disdetta), previo ingrandimento di quella relativa alla disdetta al 124% per rendere i due documenti delle stesse dimensioni; nella successiva sovrapposizione controluce delle due firme e nell’avvenuta verifica, infine, della perfetta sovrapponibilità dei singoli tratti grafici. Da siffatta constatazione, l’operatore conclude: *“Se ne deduce che le due firme sono inequivocabilmente frutto di una semplice operazione di copia/incolla dell’immagine. In sostanza: l’autore della falsificazione, ha aperto il file in .pdf del mandato, utilizzando il tasto sinistro del mouse, ha selezionato la parte in cui è presente la firma in esame, con il tasto destro ha poi selezionato “copia immagine” e l’ha infine incollata nella giusta posizione all’interno del file in .pdf della disdetta appositamente redatta e trasformata in immagine. Tra l’altro, l’operazione appena descritta è testimoniata anche dal fatto che la “P” di “XXX” presente sulla disdetta mostra un taglio in alto: determinato dal fatto che al momento di “copiare” con il tasto destro del mouse la firma dalla delega (per poi incollarla sulla lettera di disdetta) l’autore della contraffazione ha dovuto fare in modo di non catturare all’interno dell’immagine la scritta “firma” ivi presente. Ovviamente tale iniziativa, illecita e moralmente gravissima, assorbe il merito della vicenda ed impone l’adozione degli opportuni provvedimenti nei confronti dell’avv. XXX e/o della dott.ssa XXX: unici possibili autori di tale opera di mistificazione e rispetto ai quali lo scrivente Avv. XXX procederà a prendere le adeguate iniziative presso gli organi giudiziari e disciplinari competenti. Per tali gravi motivazioni la Fastweb, nel chiedere sin da ora il rigetto dell’istanza, chiede l’immediata sospensione del presente procedimento e l’invio dell’intero fascicolo agli organi competenti che il Corecom Abruzzo vorrà investire per l’esame della vicenda e per le conseguenti determinazioni.”.*

Nei termini assegnati per la produzione di repliche e osservazioni, l'istante non provvede in tal senso ma lo farà nuovamente la Fastweb attraverso il deposito di una memoria di replica nella quale, oltre a interpretare il silenzio serbato dall'istante come *'scelta confessoria per facta concludentia'*, reitererà le proprie contestazioni avvalorandole mediante il contestuale deposito di un elaborato peritale rilasciato da un incaricato grafologo che nel proprio parere tecnico ha confermato la contraffazione sia della lettera di disdetta che della cartolina di ritorno.

Lo stesso giorno del deposito della citata replica e del parere scritto, la parte istante deposita la propria replica eccependo, *in primis*, la ritenuta tardività delle memorie depositate in data 12/02/2024 dal gestore e reiterando, nel merito, le richieste già esposte nell'atto introduttivo, sulla scorta della propria tesi circa la ritenuta illegittimità della fatturazione emessa in virtù della disdetta inviata con raccomandata del 23/12/2019. In tale sede difensiva, l'istante evidenzia inoltre come il gestore, a giustificazione di quanto fatturato, nei propri scritti non abbia fornito prova del traffico svolto nel periodo successivo alla disdetta e, infine, rigetta le accuse sulla ipotizzata falsificazione degli atti prodotti, rimandando alla prova dell'avvenuta ricezione della disdetta da parte di Fastweb consistente nel timbro postale impresso dall'apposito ufficio e nella firma apposta dal gestore sulla cartolina di ritorno in data 30/12/2019.

Come ampiamente sin qui descritto, in concreto la fattispecie ritenuta oggettivamente dimostrata dall'istante mediante la disdetta allegata in atti unitamente alla relativa ricevuta di ritorno, ha prestato il fianco a obiezioni da parte del gestore integralmente incentrate sulla ritenuta inattendibilità, invece, proprio di quella stessa documentazione, per tutte le ragioni dette.

Riguardo i poteri istruttori ascrivibili al Corecom, tuttavia, premesso un doveroso accenno all'avvenuta depenalizzazione del reato di falsità in scrittura privata fino al 2016 contemplato dall'art. 485 c.p. che, pertanto, non impone un dovere di denuncia alle competenti Autorità Giudiziarie di un'ipotesi delittuosa del genere, come invece sostanzialmente auspicato dalla convenuta nel caso di specie, si ritiene parimenti necessario rammentare come l'Agcom, nelle proprie Linee Guida del 2013 in materia di risoluzione delle controversie, in ordine alla sottoscrizione delle istanze sottolinea: **“Trattandosi di materia che esula dall'ambito giurisdizionale, non può ritenersi sussistente la possibilità per gli avvocati di certificare, ai sensi dell'art. 83 c.p.c., l'autografia della sottoscrizione del proprio assistito apposta alla procura.”**. Coerentemente a ciò, del resto, la stessa Autorità, all'interno del Regolamento Applicativo di cui all'All. C alla Del. 358/22/CONS sulle procedure di risoluzione delle

controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche, all'art. 8 ("Soggetti accreditati"), c. 6 dispone: "Al momento della presentazione di una istanza in nome e per conto di un utente, il Soggetto accreditato, assumendosi la responsabilità della veridicità di quanto allegato, carica sulla piattaforma il mandato, redatto secondo il format prestabilito dall'Autorità, sottoscritto dall'utente e corredato da copia del relativo documento di identità.". Non a caso, lo stesso art. 8 prevede inoltre: "7. L'Autorità verifica periodicamente la sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento per l'acquisizione del ruolo di Soggetto accreditato. 8. In caso di accertamento da parte della Direzione di violazioni delle disposizioni del presente regolamento, ovvero di utilizzo non autorizzato dei dati di un utente, la Direzione invia al Soggetto accreditato una nota di contestazione, con l'indicazione delle violazioni rilevate e delle misure da adottare per rimuovere le conseguenze della violazione. Il Soggetto accreditato, entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione, può presentare le proprie osservazioni e indicare le misure eventualmente adottate per porre rimedio alla condotta contestata. Qualora le misure adottate non risultino idonee a rimuovere le conseguenze della violazione la Direzione, entro sessanta giorni dalla contestazione, trasmette all'Organo collegiale dell'Autorità una proposta di provvedimento corredata da una relazione sui fatti oggetto di accertamento. L'Organo collegiale, valutate le risultanze istruttorie, può disporre la sospensione dell'account del Soggetto accreditato o del singolo utilizzatore responsabile delle violazioni per un periodo da uno a ventiquattro mesi ovvero, per violazioni reiterate, l'inibizione permanente. Il provvedimento è comunicato al Soggetto accreditato e all'utilizzatore interessato, a mezzo PEC e tramite la piattaforma, entro novanta giorni dalla contestazione.".

Pertanto, posto che l'eventuale accertamento di condotte violative da parte dei Soggetti Accreditati rientra nella competenza dell'Autorità che periodicamente svolge le descritte verifiche al riguardo e sebbene il Corecom non disponga di poteri investigativi in senso stretto, va però evidenziato come lo stesso, ai sensi dell'art. 18, c. 2 del vigente Regolamento di procedura di risoluzione delle controversie, può disporre, ove lo ritenga utile all'istruttoria, l'acquisizione di documenti, perizie o altri elementi conoscitivi. Nel caso di specie, simile acquisizione non è stata ritenuta necessaria in quanto, ancor prima del deposito da parte del gestore del parere tecnico rilasciato dall'incaricato professionista grafologo a confutazione definitiva di quanto già riferito nella propria memoria difensiva in ordine all'esperimento fatto ai fini della valutazione della veridicità delle firme apposte sul mandato e sulla disdetta da parte dell'istante, il Corecom adito ha avuto modo di orientarsi in concreto ripetendo direttamente a sua volta lo stesso esperimento e giungendo alla medesima conclusione dell'operatore in ordine alla possibile non autenticità della firma che figura sulla disdetta in atti depositata.

Tuttavia, tenuto conto del fatto che ai sensi del citato art. 8, c. 6 del vigente Regolamento applicativo, il Soggetto Accreditato si assume tutta la responsabilità della veridicità di quanto allegato in atti e che l'Autorità, se lo riterrà, avrà modo di operare le dovute verifiche, nella presente sede si ritiene doveroso procedere pur sempre ai fini della valutazione dell'effettiva sussistenza o meno del diritto dell'utente a ottenere soddisfazione rispetto alle richieste espresse mediante l'istanza *de qua*.

Orbene, anche prescindendo, per le ragioni dette, dal sindacato sulla autenticità o meno della firma presente sulla disdetta e sulla reale riconducibilità della cartolina della raccomandata depositata in atti alla disdetta medesima, non può non esprimersi quantomeno stupore rispetto al fatto che l'istante, nonostante la ritenuta disdetta contrattuale del 23/12/2019 e la possibilità di monitoraggio della relativa lavorazione da parte del gestore mediante consultazione del proprio conto corrente da cui verificare in tempo reale la corrispondente interruzione degli addebiti, attenda ben quattro anni prima di attivare un tentativo di conciliazione con il gestore, depositando apposita istanza al Corecom solo in data 24/11/2023.

Inoltre, nell'istanza medesima, l'interessato lamenta: *“La fatturazione è continuata con i relativi prelievi sul c/c fino al 25/11/2023, nonostante i solleciti al servizio clienti.”*. Degli asseriti reclami, tuttavia, non risultano indicati i relativi estremi identificativi né all'interno dell'atto introduttivo né della replica, lasciandoli, pertanto, non provati in atti. Come già sopra anticipato, infatti, nelle repliche l'istante si limita semmai ad eccepire anzitutto la tardività delle memorie di Fastweb; tale rilievo, tuttavia, risulta infondato in quanto correttamente il gestore ha depositato le proprie memorie in data 12/02/2024, dal momento che il termine di 45 giorni allo stesso assegnato cadeva in giorno festivo (domenica), il giorno 11/02/2024. Nel merito, ribadisce le proprie tesi senza, peraltro, tornare minimamente sul tema dei reclami.

Ogni richiesta di indennizzo al riguardo formulata dall'istante, pertanto, non risulta accoglibile.

Del pari non accoglibile si ritiene la richiesta di chiusura del contratto in esenzione spese e di storno dell'eventuale insoluto con ritiro pratica di recupero crediti, risultando, per stessa ammissione dell'istante e incontestato dal gestore, tutto chiuso, contabilmente ed amministrativamente, alla data del 25/11/2023.

Ciononostante, quel che in questa sede si ritiene in ogni caso meritevole di riflessione è la presenza all'interno della fattura di chiusura di € 30,97 depositata in atti dall'istante, recante n. M031750531 del 01/11/2023, con scadenza al 25/11/2023, del costo di € 29,95 a titolo di *'dismissione servizi Fastweb'*. Tale voce sottintende, evidentemente, l'avvenuta chiusura del contratto operata dal gestore non per morosità, visto che da estratto conto depositato gli addebiti automatici da parte di Fastweb

risultano regolarmente andati a buon fine, ma a fronte di apposita richiesta al riguardo manifestata dall'istante.

Tuttavia, alla luce della *summa* delle ragioni sopra esposte in ordine al ragionevole dubbio innescato dalla parte convenuta rispetto all'autenticità della firma presente sulla disdetta depositata in atti, tale da non consentire di ritenere con assoluta certezza provata la tesi dell'istante circa l'avvenuto invio della stessa in data 23/12/2019, e non potendo *aliunde* comprendere quando sia stata realmente manifestata la volontà caducatoria del rapporto contrattuale con Fastweb, per l'effetto, non può dirsi neppure provato il diritto dell'istante al rimborso/storno della fattura di chiusura predetta.

UDITA la relazione del Responsabile del Procedimento, svolta su proposta del Presidente;

DELIBERA

1. Il Corecom Abruzzo rigetta integralmente l'istanza presentata dal Sig. XXX nei confronti dell'operatore Fastweb SpA per le motivazioni sopra evidenziate.
2. Resta salva la possibilità per l'utente di agire in sede giurisdizionale per il riconoscimento del maggior danno.
3. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.
4. La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sui siti *web* dell'Autorità e del Corecom Abruzzo.

F.to

IL PRESIDENTE
Avv. Giuseppe La Rana

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n.82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. e ii.